

Brevi osservazioni sulla Legge n. 122/23 (c.d. “Codice Rosso rafforzato”): adeguatezza ed efficacia delle nuove norme in materia di contrasto alla violenza di genere alla luce delle indicazioni della Corte EDU

Avv. Barbara Morabito¹ e Avv. Linda Annigonì²

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Due casi di condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione, due sentenze esemplari della Corte sulla (inadeguata) risposta dello Stato italiano in tema di contrasto al fenomeno della violenza di genere. – 3. Vittimizzazione secondaria e violenza assistita. - 4. Approvazione Ddl “contro la violenza di genere” anche in Senato. - 5. Conclusioni.

1. *Considerazioni introduttive*

Innegabile il fermento, prevalentemente e non a caso in ambiente politico, suscitato dalla **L.n.122 dell'8/9/23** entrata in vigore lo scorso 30/9/23. Sorge tuttavia spontanea una domanda: la modifica introdotta nell'unico articolo di cui si compone la legge citata rappresenterà un efficace strumento di contrasto all'ingravescente fenomeno della violenza di genere, nonché un contributo effettivo alla speditezza delle indagini che dovrebbe accompagnare la denuncia di reati da “Codice Rosso”, oppure il clamore che l'ha caratterizzata all'indomani della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrebbe risultare, di fatto, del tutto ingiustificato? Come si suol dire, in estrema ma efficace sintesi, tanto rumore per nulla?

Le modifiche apportate dalla legge al decreto legislativo n.106/06, introducono in primo luogo un'ipotesi di revoca dell'assegnazione del procedimento, e di possibile avocazione, da parte del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui il magistrato assegnatario del procedimento avente ad oggetto reati da Codice Rosso non provveda, nel termine dei tre giorni previsti dall'art. 362, comma 1- ter c.p.p., ad acquisire informazioni dalle vittime di violenza domestica o di genere. Alla comunicazione del provvedimento di revoca, ed entro il termine di ulteriori tre giorni, il magistrato può far pervenire le sue osservazioni al Procuratore che potrebbe, o direttamente, o mediante riassegnazione ad altro magistrato, “senza ritardo” procedere all'assunzione delle informazioni della persona offesa da detti reati (ved.si **art. 1, lettera a) L.122/23**).

¹ Avvocato del Foro di Bologna, nonché socia fondatrice e co-referente territoriale per l'Emilia-Romagna di “I care, we care”, associazione che opera nell'ambito del contrasto alla violenza di genere

² Avvocato del Foro di Modena, nonché socia fondatrice e co-referente territoriale per l'Emilia-Romagna di “I care, we care”, associazione che opera nell'ambito del contrasto alla violenza di genere

Secondariamente viene prevista una sorta di monitoraggio da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con cadenza trimestrale, mediante l'acquisizione di una relazione (almeno semestrale) dalle Procure del Distretto sui dati relativi al rispetto del termine entro il quale devono essere assunte le informazioni della parte offesa o da chi ha sporto denuncia, querela o istanza per uno dei delitti indicati dall'art. 362, comma 1-ter c.p.p. (ved.si **art.1 lett.b) L.122/23**).

Al clamore ed all'entusiasmo che alcune Forze politiche hanno attribuito all'introduzione delle due modifiche sopra citate, nell'ottica di una invocata applicazione più stringente e rigorosa delle norme del Codice Rosso, si sono tuttavia opposte altre voci, per lo più ed anche qui non a caso in ambiente giudiziario, da parte dei c.d. "addetti ai lavori". E' stata infatti rivista ed analizzata in chiave fortemente critica una promessa di speditezza ed efficacia della risposta dello Stato all'efferatezza dei delitti *de quibus*, che la legge sembrava sottendere, valutandosi tale promessa non solo non mantenuta, ma, nella pratica, disattesa per l'inadeguatezza e l'inefficacia della modifica, ponendosi essa stessa come un grave ostacolo all'effettivo contrasto del grave fenomeno di cui si discute. Vediamone le ragioni.

Sotto il profilo della **tutela delle vittime di reato**, è oggettivo che la legge non obblighi, ma si limiti solo a facultizzare, il Procuratore della Repubblica alla revoca dell'assegnazione del procedimento al magistrato che si renda inadempiente (rispetto al termine indicato dalla norma di cui all'art.362, comma 1- ter c.p.p.), lasciando in tal modo aperta qualunque diversa decisione, senza peraltro meglio indicare quali altri requisiti debbano ricorrere affinché il provvedimento venga di fatto adottato (omessa infatti qualunque previsione e tipizzazione delle cause di un tale esito).

Incerta sicuramente anche l'eventuale tempistica con la quale il Procuratore, decisa l'eventuale revoca, proceda direttamente, o mediante riassegnazione ad altro magistrato, all'assunzione delle informazioni della parte offesa. Non v'è chi non veda la differenza fra un termine ben preciso (i "tre giorni" al cui rispetto è tenuto il magistrato assegnatario ex art. 362, comma 1-ter c.p.p.) e il lasso di tempo ("senza ritardo") indicato dalla nuova norma per l'espletamento dell'incombente. Circostanza che potrebbe, semmai, portare ad una dilazione considerevole, oltre che incerta, dello stesso, ben oltre i tre i giorni.

Per inciso, altra autorevolissima voce critica e certamente degna di nota in materia di violenza di genere³ pone l'accento su un altro interessante aspetto, ossia l'opportuna modulazione dell'assunzione (non indiscriminata) di informazioni delle persone offese entro i tre giorni : in quanto soggetti particolarmente vulnerabili, detta audizione dovrebbe essere limitata ai soli casi in cui risulti necessario colmare eventuali lacune della denuncia o di fronte a prognosi certificate particolarmente importanti, ritenendo addirittura dannoso il suo ripetuto ascolto in caso di completezza della denuncia.

Le critiche maggiori si sono in ogni caso dai più concentrate sulle prevedibili **difficoltà attuative** delle disposizioni summenzionate, risultando concretamente impraticabile che ogni Procuratore ella Repubblica possa quotidianamente ricevere contezza, dai magistrati assegnatari del proprio Ufficio, dei fascicoli e del rispetto del termine più volte menzionato relativamente alle varie numerose iscrizioni per i reati di cui trattasi. Non si comprende infatti come possa realisticamente concretarsi un flusso comunicativo di tal fatta nelle Procure, anche a prescindere dalle dimensioni, talvolta anche modeste, dei singoli Uffici.

³ Dott.Fabio Roia, Presidente f.f. del Tribunale di Milano

Il drammatico numero di iscrizioni quotidiane finirebbe per paralizzare, o quantomeno aggravare considerevolmente, le attività investigative dei singoli Sostituti laddove impegnati in una eccessiva burocratizzazione ed una incessante attività di relazione sul rispetto o meno dei termini (e conseguente giustificazioni da addurre in caso di inosservanza); senza contare che spesso tale incombenza viene delegato alla Polizia giudiziaria, con ulteriore aggravamento di obblighi informativi presso tali organi circa il rispetto di quel termine. Quanto sopra a detrimento evidente della speditezza ed effettività dell'indagine, ossia l'obbiettivo che le modifiche, salutate con ottimistico entusiasmo da parte di alcuni politici, avrebbero dovuto raggiungere.

Non meno stigmatizzate, da ultimo, le ulteriori ricadute che l'eventuale riassegnazione delle quote (in ipotesi anche considerevoli) per mancato rispetto del termine dei tre giorni, potrebbe comportare, creando un'ingiustificata disparità di trattamento fra magistrati appartenenti al medesimo ufficio, con aggravio di lavoro per alcuni di essi a causa dell'inefficienza del/i colleghi.

Legittimi i dubbi sorti sulla portata ed importanza della modifica introdotta, ancor più se si considerano recentissime condanne dello Stato italiano, da parte della Corte Europea (Edu), non certo per carenza di adeguata normativa volta a fronteggiare il fenomeno della violenza di genere, quanto, invece alla sua effettiva, efficace e tempestiva applicazione.

2. *Due casi di condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione, due sentenze esemplari della Corte sulla (inadeguata) risposta dello Stato italiano in tema di contrasto al fenomeno della violenza di genere.*

In entrambi i casi (di violenza domestica n.d.r.) portati al vaglio della Corte, lo Stato italiano veniva condannato per violazione **dell'art. 3 della Convenzione (EDU)**, per :

⁴*(materiale) "Mancanza di diligenza delle autorità nazionali, in primo periodo, intervenute tardivamente nell'applicazione di misura cautelare, ossia 22 mesi dopo che la ricorrente era stata aggredita da suo marito con un coltello" e "Mancanza di valutazione immediata e proattiva dell'esistenza di un rischio reale ed immediato di violenze domestiche ricorrenti contro l'interessata- Diligenza delle autorità nazionali, in un secondo periodo, nella loro valutazione dei rischi autonoma, proattiva ed esaustiva, che li ha portati ad adottare una misura cautelare e ad ammonire il marito.*

(procedurale) – Indagine efficace- Mancanza di diligenza e rapidità da parte dei giudici nazionali, con il risultato che il marito violento ha goduto di un'impunità quasi totale in ragione della prescrizione – Mantenimento di un sistema, sulla base di meccanismi di prescrizione dei reati propri del quadro nazionale, in cui la prescrizione è strettamente legata all'azione giudiziaria anche dopo l'avvio di un procedimento- Passività giudiziaria incompatibile con il suddetto quadro giuridico";

⁴ Sentenza CEDU del 7/7/2022- Ricorso n.32715/19- Causa *M.S. c. Italia*

⁵(materiale e procedurale) – *Trattamento inumano e degradante – Inadempimento dello Stato al suo dovere di indagare sui maltrattamenti di violenza domestica subiti dalla ricorrente (e dai suoi figli) da parte di suo marito- Passività giudiziaria delle autorità interne nel corso dell'azione penale.*

* * *

Nella prima delle menzionate pronunce (ved.si riferimenti in nota 4) la Corte EDU opera un'importante disamina degli **obblighi positivi gravanti sulle autorità nazionali**, in virtù dell'art. 3 della Convenzione, alcuni riguardanti l'adeguatezza del piano legislativo e regolamentare per la protezione, che impongono certamente l'eventuale adozione di misure operative in presenza di un rischio reale ed immediato per le vittime di violenza domestica (a fronte di una valutazione del rischio che sia “*autonoma, proattiva ed esaustiva*”); altri, di natura procedurale, concernono l'effettività e tempestività dell'indagine e, conseguentemente, del relativo giudizio.

Nel vaglio del caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte, quanto al primo profilo, **ha valutato il quadro giuridico italiano certamente idoneo ad assicurare una protezione contro atti di violenza domestica**, offrendo una varietà sufficiente di possibilità adeguate rispetto al livello di rischio esistente nel caso specifico, stigmatizzando invece l'inadempienza delle autorità in ordine al dovere di effettuare, quanto meno nel primo periodo dei numerosi episodi denunciati, una valutazione immediata e proattiva del rischio di recidiva della violenza verso la ricorrente; omettendosi quindi l'adozione di misure operative e preventive per attenuarlo per moltissimi mesi, sebbene vi fossero evidenti segni di una gravissima escalation di violenza.

Le autorità italiane, secondo la Corte, non hanno quindi dimostrato la diligenza richiesta, intervenendo del tutto tardivamente nell'applicazione di una misura cautelare, sottraendosi, in tal modo, all'obbligo positivo derivante dall'art 3 citato di proteggere la ricorrente dalle numerose e reiterate violenze domestiche denunciate.

Quanto all'obbligo di condurre un'indagine effettiva, la Corte rammenta come un'indagine di questo tipo debba essere rapida ed approfondita ma i **termini procedurali degli artt. 2 e 3 della Convenzione non possono considerarsi rispettati in quel caso per l'intervento della prescrizione**, sintomo che le autorità non avevano agito con la tempestività e la diligenza **dovute non avendo i giudici nazionali agito nel rispetto dell'obbligo di assicurare che l'imputato** (di lesioni aggravate, maltrattamenti, minacce ed atti persecutori) **fosse giudicato rapidamente e non potesse beneficiare della prescrizione, godendo così di un'impunità quasi totale.**

* * *

Anche nella seconda delle pronunce menzionate (ved.si riferimenti in nota 5), parimenti concernente reiterati episodi di gravissime violenza domestica, per di più anche ai danni oltre che dell'ex coniuge anche dei tre figli della coppia, la Corte ribadisce **nuovamente l'idoneità del quadro giuridico italiano ad**

⁵ Sentenza CEDU del 16/6/2022- Ricorso n.23735/19- Causa *De Giorgi c. Italia*

assicurare protezione contro atti di violenza domestica, offrendo (anche con specifico riferimento al Codice Rosso) alle autorità interessate, una varietà sufficiente di possibilità adeguate e proporzionate rispetto al livello di rischio che il caso presentava.

Proprio in tema di immediata reazione alla denuncia, la Corte si sofferma ad operare un distinguo tra l'operato dei carabinieri, che senza indugio non solo più volte intervenivano in difesa della vittima, ma notiziavano tempestivamente e reiteratamente i Procuratori della gravità ed ingravescenza degli episodi denunciati (che avrebbero certamente richiesto e suggerito quanto meno misure di protezione delle vittime), senza che a ciò susseguissero, da parte di costoro, richieste cautelari né indagini tempestive, essendo i vari procedimenti penali pendenti dopo oltre sette anni, quando non totalmente omesse, pur a fronte di specifica segnalazione dei Servizi Sociali, quanto ai maltrattamenti subiti dai minori.

Per tali ragioni la Corte non ha ritenuto che le autorità italiane avessero dimostrato adeguata diligenza al fine di reagire immediatamente alle accuse di violenza domestica formulate dalla ricorrente (più volte costretta a fuggire di casa coi figli) che, per inciso, si era vista negare qualsivoglia forma di protezione, perché valutata, la situazione reiteratamente denunciata, solo alla stregua di banali liti familiari o mera "conflittualità" caratterizzante la separazione.

Le autorità competenti, ad eccezione dei carabinieri, sono state pertanto ritenute **inadempienti anche per ciò che concerne proprio la valutazione dei rischi** : sebbene fossero presenti tutti gli indizi del fenomeno denunciato, ossia lo schema dell'escalation delle violenze subite dalla ricorrente e dai figli, le minacce e le molestie, ne hanno palesemente sottovalutato la portata, riportando (da un lato) quanto denunciato nell'alveo del conflitto separativo e negando (dall'altro) l'applicazione di misure adeguate. Rimanere peraltro passivi di fronte ai plurimi episodi di maltrattamenti della ricorrente e dei figli, opportunamente constatati e segnalati dai Servizi Sociali, ha rappresentato **un'inerzia che ha causato un contesto di grave impunità per il responsabile**, non ancora processato per le vicende all'epoca del ricorso ancora pendenti, al netto poi delle archiviazioni nel corso della tragica vicenda intervenute.

La Corte ha considerato pertanto la **condotta della autorità gravemente omissiva dell'obbligo di indagine effettiva sui casi di maltrattamento, avendo lasciato sola la ricorrente in una situazione di violenza domestica accertata**, per di più facendo trascorrere, inutilmente, del tempo e compromettendo, forse definitivamente, ogni possibilità di esito positivo.

Ciò che oggettivamente e drammaticamente accomuna le decisioni sopra menzionate, riguarda con ogni evidenza, da un lato la riconosciuta **adeguatezza e completezza della normativa italiana** (della quale si fa peraltro in entrambe le pronunce una approfondita disamina) in materia di contrasto alla violenza di genere; dall'altro, con la **condanna dello Stato italiano, se ne denunciano le inadempienze**, commesse dalle autorità interne nel fronteggiare nel concreto il gravissimo fenomeno di cui si discute, **sia sotto il profilo della sottovalutazione del rischio** degli episodi che vengono portati alla conoscenza degli Inquirenti, sia sotto il profilo della sostanziale intempestività, se non in alcuni casi vera e propria inerzia, che spesso accompagna la fase investigativa prima e, soprattutto, quella processuale poi, ciò comportando in molti casi la **sostanziale impunità del responsabile della violenza, anche in virtù della prescrizione** che l'inutile trascorrere del tempo dai fatti, determina.

Spontaneo chiedersi quindi, anche alla luce degli importanti principi ed indicazioni fornite dalla Corte EDU, se fossero necessarie, oltre che funzionali ad un effettivo contrasto al fenomeno della violenza di genere, modifiche o rafforzamenti della normativa esistente (per quanto pur sempre perfezionabile), oppure se il fenomeno vada combattuto, non tanto (e non solo) sul piano legislativo, ma, soprattutto su quello dell'efficacia, della tempestività, dell'effettività della tutela e della applicazione delle norme già esistenti, oltre che, con certezza, sul **piano culturale**. Se le decine di gravi e reiterati episodi di violenza denunciati sono stati (ancora una volta) valutati alla stregua di mera "conflittualità separativa", appare tristemente logico dedurre che la strada, anche sotto quest'ultimo aspetto, sia molto lunga e sicuramente tortuosa.

3. *Vittimizzazione secondaria e violenza assistita.*

La vittimizzazione secondaria è una forma di colpevolizzazione della vittima. Consiste nel farle rivivere le condizioni di sofferenza a cui la stessa è stata sottoposta in sede di reato. Gli ambiti in cui può avvenire sono molteplici: quando sporge denuncia, in sede processuale e giudiziaria, in ambito peritale e assistenziale o in occasione dei contatti coi media.

La **Convenzione di Istanbul** approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013, introduce il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. All'art. 18 la Convenzione stabilisce che gli Stati firmatari **si impegnano ad evitare la vittimizzazione secondaria**.

Chi ha subito violenza rivive le condizioni traumatiche o subisce altra violenza da parte di soggetti che non sono gli autori della violenza cd. primaria. E questo sovente accade proprio nel momento in cui la vittima sceglie di parlarne o di cercare aiuto o di denunciare i fatti accaduti. La vittimizzazione secondaria sposta quindi l'attenzione dall'autore del reato alla vittima. Molteplici e ricorrenti sono gli esempi, emersi anche nei più recenti casi di cronaca: "*se l'è andata a cercare*"; "*era ubriaca*", "*perché non ha denunciato prima?*".

L'obiettivo è quello di delegittimare la vittima al fine di farle perdere credibilità. La vittimizzazione secondaria, che colloca le proprie radici nei pregiudizi, e negli **stereotipi** sessisti, quando avviene nell'ambito di contesti istituzionali con cui la vittima deve relazionarsi – organi di polizia, servizi sociali, procedimenti giudiziari - ha come diretta conseguenza quella di scoraggiare la vittima dal continuare il proprio percorso giudiziario.

Sul tema della violenza cd. istituzionale intervengono anche le **Sezioni Unite della Corte di cassazione** con la **sentenza n. 35110 del 17 novembre 2021** ove si ribadisce che:

"la vittimizzazione secondaria consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure e alle istituzioni susseguenti ad una denuncia o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittime di reati, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa".

Il fenomeno ha conseguenze molto concrete e gravi e non solo in sede istituzionale. Essa può infatti incidere anche sulla salute psico fisica delle vittime, le quali, sentendosi in grave timore, provando un senso di impotenza e scarsa autostima, tenderanno a nascondere alla società i fatti di cui sono vittima con il risultato che la violenza domestica spesso rimane sommersa all'interno della famiglia.

Ma la forma più ricorrente e grave di vittimizzazione secondaria può realizzarsi nei **procedimenti di affidamento dei figli**, in conseguenza della mancata applicazione dell'**articolo 31** della **Convenzione di Istanbul**, laddove si prevede che *«al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione»*.

Il mancato accertamento delle condotte violente e la conseguente mancata valutazione di tali comportamenti nella adozione dei più opportuni provvedimenti in materia di affidamento dei figli, ha spesso come conseguenza l'adozione di decisioni che dispongono l'**affidamento condiviso** del minore ad entrambi i genitori, senza alcuna distinzione tra il genitore violento e il genitore vittima di violenza.

Con conseguente imposizione al genitore vittima di violenza di assumere decisioni - peraltro sovente ostacolate dal genitore violento, con l'ulteriore pregiudizio per il minore che spesso rimane privo dei necessari interventi di sostegno - per i figli insieme all'autore della violenza, con il rischio di essere di nuovo esposta/o ad aggressioni, a pressioni o a violenti condizionamenti.

Al pari della precedente, il fenomeno si reitera anche in sede di adozione di provvedimenti per la disciplina del **diritto di visita** del genitore non collocatario, spesso il padre, quando i figli minori affidati congiuntamente ad entrambi i genitori siano collocati in via prevalente presso la madre; il mancato riconoscimento della violenza, o la sottovalutazione del fenomeno hanno come conseguenze l'omessa adozione di tutele adeguate per i figli e per le madri vittime di violenza, con il rischio che comportamenti violenti si realizzino di nuovo o in danno dei minori, nei periodi di frequentazione, o in danno della madre, nel momento in cui il padre prelevi o riceva i minori per l'esercizio del diritto di visita.

Un ruolo determinante è altresì giocato anche dai **media**. Molteplici sono gli esempi in cui la vittima viene di fatto descritta come la causa scatenante del reato. L'**art. 17** della Convenzione di Istanbul insiste sull'importanza che hanno la prevenzione e l'educazione e quanto l'informazione giochi, in tal senso, un ruolo fondamentale. Nel segno di tale normativa, è stato redatto a Venezia nel 2017 il Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto della parità di genere nell'informazione e contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tra le varie del Manifesto, assume particolare rilievo l'impegno assunto da giornaliste e giornalisti ad un uso corretto del linguaggio, l'impegno ad evitare l'utilizzo di termini fuorvianti quali "amore", "raptus", "follia", "gelosia", "passione" accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento. L'impegno a non fornire giustificazioni all'autore del reato, motivando la violenza con "perdita del lavoro", "difficoltà economiche", "depressione", "tradimento" e così via.

La violenza assistita si verifica quando i minori sono spettatori di qualsiasi forma di maltrattamento espresso attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di

riferimento, quali ad esempio il genitore vittima di violenza ovvero la madre nella maggior parte dei casi, i fratelli e le sorelle.

L'**art. 26** della Convenzione di Istanbul impone agli Stati di adottare misure legislative e di ogni altro tipo necessarie a garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti ed i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

L'**art. 31** summenzionato dispone che gli Stati adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non compromettano i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Il rapporto **GREVIO** (*Group of experts on action against violence against women and domestic violence*, istituito dalla Convenzione di Istanbul, quale organo di monitoraggio dei singoli stati membri) redatto per l'Italia nel 2019 e pubblicato nel 2020, ha analizzato gli ostacoli all'attuazione dei suddetti articoli.

Con riferimento all'articolo 26, GREVIO ha riscontrato che uno dei principali ostacoli all'accesso dei minori ai servizi di protezione e sostegno in Italia è la mancata attenzione e comprensione da parte delle figure professionali che operano nell'ambito dei servizi sociali della violenza di genere e dei suoi effetti sui bambini. La tendenza degli enti preposti è quella di minimizzare la violenza così da sottovalutare il pericolo che essa costituisce per la sicurezza della madre e del minore, incolpando spesso di fatto le vittime. E non fornendo loro il giusto sostegno.

Il mancato riconoscimento della violenza domestica nei procedimenti civili e minorili è una ulteriore criticità che emerge dall'analisi contenuta nel rapporto. Molteplici sono le cause. Prima tra tutte la forma più grave di vittimizzazione secondaria in danno del minore e della madre l'allontanamento del primo dalla seconda ed a seguire il mancato accertamento delle ragioni per le quali il minore si oppone alla frequentazione del genitore violento, troppo spesso non adeguatamente indagata.

Per scongiurare tali pericoli appare imprescindibile una verifica della compatibilità del contenuto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul con le disposizioni in materia di affidamento condiviso propria dei giudizi civili. Il diritto alla bigenitorialità posto a fondamento dell'affidamento condiviso non può a sua volta prescindere, né tantomeno prevalere, sul principio del supremo interesse del minore che deve necessariamente essere tenuto in preminente considerazione nell'adozione dei provvedimenti da parte della autorità giudiziaria, con una valutazione caso per caso, e certamente operando un'adeguata verifica, e o accertamento, di eventuali episodi di violenza domestica.

Sul punto anche numerose pronunce della CEDU hanno stabilito che, qualora le relazioni tra genitore e figlio siano tali da generare nei minori reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psicofisico, il diritto di visita può essere nei casi più gravi sospeso (o esercitato, là ove possibile, solo ed esclusivamente in un contesto protetto alla presenza dei servizi sociali tenuti a vigilare).

Nell'ambito dei suddetti procedimenti assume un ruolo centrale e determinante il diritto del minore ad essere ascoltato.

Pur non costituendo un mezzo di prova in senso stretto, l'ascolto del minore può fornire elementi importanti per disporre eventuali ulteriori accertamenti. In modo particolare, **l'articolo 473 bis 4 e 5 cpc**, determina i casi di ascolto del minore e le modalità di tale ascolto. *Il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal Giudice nei procedimenti dei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.*

4. Approvazione Ddl “contro la violenza di genere” anche in Senato.

Dopo essere stato licenziato alla Camera lo scorso ottobre, il 22 novembre è stato approvato, in via definitiva con il voto unanime dei 157 senatori presenti, il disegno di legge (peraltro già predisposto sotto il precedente Governo Draghi) di ritenuto ulteriore “rafforzamento”, sul piano sostanziale e procedurale, delle misure di contrasto alla violenza di genere.

Certamente sull'onda “emozionale” di uno degli ultimi eclatanti ed efferati femminicidi, quello della giovanissima Giulia Cecchettin (il 105° dall'inizio dell'anno) tristemente salito alla ribalta cronaca pochi giorni prima il voto, il Parlamento sembra apparentemente voler rispondere con fermezza a questo eccidio, “accelerando” l'approvazione di un pacchetto di norme predisposto anni prima ma, ancora una volta, intervenendo solo normativamente con modifiche che potenziano certamente la repressione (prevedendo pene e misure ancora più severe), ma che quasi nulla prevedono (demandandola concretamente sine die all'accordo fra Forze politiche) in materia di **prevenzione, educazione e formazione**, perdendo quindi quell'occasione che, oramai è evidente, risulta invece improcrastinabile.

Vi è infatti il potenziamento di alcuni strumenti come l'ammonimento del Questore, l'introduzione di nuove aggravanti e di casi di procedibilità d'ufficio per reati commessi dall'ammonito, l'uso del braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento, nonché la loro applicazione ai c.d. reati “spia” (si pensi ad esempio al reato di lesioni ripetutamente verificato), nonché la previsione di trattazione prioritaria dei processi e maggiore speditezza anche nella richiesta e nell'applicazione della misura cautelare (i 20 gg previsti per la decisione del Gip sulla richiesta cautelare rimangono tuttavia privi di conseguenze), previsione di arresto in fragranza differita in alcuni casi, allontanamento urgente disposto dal P.M.; altri interventi riguardano invece un'estensione degli obblighi informativi e di indennizzo alla parte offesa.

5. Conclusioni

Il dato sui femminicidi è, e resta, drammatico. Il Viminale, dal 1° gennaio al 24 settembre 2023 ha registrato 243 omicidi, di cui 84 donne, dei quali 69 commessi in ambito familiare e/o affettivo, e di queste 48 vittime uccise dal partner o ex partner (44 di sesso femminile). A ciò si aggiunga che sono sensibilmente aumentati negli ultimi anni i c.d. “reati spia” di violenza di genere: maltrattamenti in famiglia (+17,8% nel 2022, rispetto al 2019), stalking (+16,2%) e violenze sessuali (+28,8%). Una costante è che le vittime di tali reati

sono in larga parte le donne (nel 91% delle violenze sessuali, nell'81% dei maltrattamenti familiari, nel 74% dei reati di stalking).

Evidente quindi che, al di là dei c.d. “rafforzamenti” normativi, dell'inasprimento delle pene e di quant'altro venga spesso salutato come un efficace, se non decisivo, strumento di contrasto alla violenza di genere, nella realtà si tratti solo di “cure palliative”, spesso mosse squisitamente politiche che poco o nulla incidono in termini di efficacia ed effettività della lotta, volta a fermare le stragi sopra menzionate.

Molte voci, soprattutto di chi frequenta le aule di giustizia quotidianamente od entra, a vario titolo, in contatto con le vittime dei reati da Codice Rosso, invocano a pieno titolo ben altri strumenti per assicurare maggiore tutela, ed in primis un **massiccio investimento nelle risorse umane**, a partire dagli uffici giudiziari, dalle singole forze di p.g., per potenziarne gli organici e le strutture dedicate alla trattazione dei “codici rossi”, così da incrementarne l'operatività, velocizzarne le tempistiche ed aumentarne la capacità di risposta, reagendo a quella che ben può ritenersi una vera e propria emergenza con riguardo a qualsiasi Procura o realtà territoriale, il cui operato, grazie alla riforma, rischia semmai di essere inutilmente complicato e rallentato.

Dagli “Orientamenti in materia di violenza di genere” della Procura generale della Corte di Cassazione dello scorso maggio, elaborati a seguito di un confronto con le varie Procure generali, si ribadiscono proprio i concetti sopra enunciati: non mancano gli strumenti per combattere il fenomeno, il problema risiede nella loro applicazione e nelle criticità organizzative, sia per lo scarsità che per la **carenza di formazione** del personale della magistratura, della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, organi deputati certamente ad operare le più opportune e doverose valutazioni sull'identificazione dei rischi per le vittime, distinguendo casi di violenza domestica da altri di mera conflittualità. A sottacere poi degli enormi costi sociali ed economici che il fenomeno della violenza di genere comporta, soprattutto se si pensa che il dovere di formazione è stata reso obbligatorio sia dalla Convenzione di Istanbul che dall'art 5 del Codice Rosso (quantomeno per le Forze di Polizia, anche se sarebbe auspicabile un obbligo di formazione specifica in questa materia per tutti gli operatori, compresi i magistrati e gli avvocati).

Il problema della violenza di genere è purtroppo eminentemente **culturale**, come i più avveduti unanimemente riconoscono ed è in quella direzione che un serio impegno di tutti gli Operatori che a vario titolo vengono chiamati a contrastare il fenomeno deve andare, a partire dalla formazione e dal cambiamento culturale che la deve accompagnare a vari livelli. Se non si contrasta efficacemente una certa mentalità e lo stereotipo di cui è pervasa, non vi sarà normativa che possa supplire alle carenze che, purtroppo, continuano a mietere quotidianamente ed inesorabilmente tante vittime.